

Durc di congruità

Cosa prevede la normativa?

Il D.L. 76/2020 ha introdotto il cd. DURC di Congruità (per la verifica della congruità della manodopera) prevedendo all'art. 8, co. 10-bis: *“Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente”*.

A seguito dell'introduzione della disciplina è stato sottoscritto in data 10 settembre 2020 un accordo tra le parti sociali (più rappresentative del settore edile) contenente indicazioni e suggerimenti operativi ai fini della predisposizione, da parte del Ministero del Lavoro, del decreto richiamato nell'art. 8, co. 10-bis, del D.L. 76/2020.

L'accordo – oltre ad individuare le percentuali minime di incidenza della manodopera al di sotto delle quali la stessa è da considerare non congrua – individua ed incarica la Cassa Edile di individuare ed emanare le modalità operative necessarie per la verifica della congruità.

Il decreto richiamato dall'art. 8, co. 10-bis è stato emanato dal Ministero del Lavoro in data 25 giugno 2021 (D.M. 143/2021) ed individua e definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (pubblici e privati) in attuazione di quanto previsto dall'accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative nel settore edile.

L'art. 2 del decreto, nel definire l'oggetto e l'ambito di applicazione della disciplina prevede *“La verifica della congruità di cui all'articolo 1 si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”*.

E ancora: *“Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Le disposizioni di cui al decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.

La norma è stata poi integrata con ulteriori previsioni contenute nel Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024) che, nel confermare la disciplina in tema di DURC di congruità, irrigidiscono ulteriormente il meccanismo di verifica prevedendo che sia responsabilità del RUP verificare l'effettiva congruità della manodopera prima di procedere al pagamento del saldo finale.

La disposizione prevede altresì che la mancata verifica da parte del RUP prima di procedere al saldo dovrà essere considerata dalla Stazione Appaltante ai fini della valutazione della performance di quest'ultimo.

Ciò ha inevitabilmente determinato un'attenzione ancora maggiore da parte delle stazioni appaltanti nella richiesta di tale certificazione.

Le attuali criticità operative

Le verifiche riguardo la congruità della manodopera vengono svolte al termine della fase esecutiva (prima del pagamento dell'ultima rata di saldo).

Proprio per questo, attualmente, molte delle nostre imprese (titolari di contratti prossimi alla conclusione) lamentano criticità circa l'applicazione della disciplina nei loro confronti. Ciò in quanto viene richiesta la presentazione del Durc di Congruità anche a queste ultime nonostante le stesse applichino (legittimamente) CCNL diversi da quello Edile.

Operativamente, le imprese che applicano un CCNL diverso da quello Edile, pur volendo, non potrebbero essere verificate in quanto il DURC di Congruità viene rilasciato dalle Casse Edili che vanno a verificare l'incidenza della manodopera sulla base della contribuzione dell'impresa richiedente.

La conseguenza, decisamente negativa, è quella che, in mancanza di DURC di congruità:

- alle imprese non può essere corrisposto il pagamento della rata di saldo finale;
- le S.A. potrebbero applicare penali per inadempimento;
- la mancanza del DURC di congruità, se espressamente previsto nei documenti di gara, potrebbe determinare l'impossibilità per le imprese di partecipare alle successive procedure di affidamento.

Come ci stiamo muovendo?

Dal lato del Ministero del lavoro

È stato già inviato dalla Direzione Generale un interpello al Ministero del Lavoro per chiedere una modifica normativa che elimini i dubbi interpretativi circa l'applicazione della disciplina alle sole imprese che applicano il CCNL Edile e che, eventualmente, introduca un sistema di verifica per le imprese che applicano CCNL diversi.

La nostra posizione è peraltro supportata da un risalente orientamento dello stesso Ministero (confermato anche di recente). Con la risposta all'interpello n. 18 del 1° agosto 2012, infatti, il Ministero del lavoro ha precisato che *“l'impresa che applica ai propri dipendenti il contratto metalmeccanico, in quanto corrispondente all'attività prevalentemente esercitata, non è tenuta all'iscrizione alla Cassa Edile”* ed ha chiarito infine che per l'individuazione del contratto collettivo applicabile ciò che rileva è l'intera situazione aziendale.

L'interpello di cui sopra, rimasto senza risposta, è stato re-inoltrato nelle scorse settimane (vi aggiorneremo circa gli sviluppi).

Dal lato delle stazioni appaltanti

In considerazione del fatto che la criticità può determinare il blocco dei pagamenti o l'applicazione di penali, in presenza di criticità evidenziate dalle imprese associate, stiamo cercando di trovare con le S.A. di riferimento soluzioni operative al problema in attesa di ricevere riscontro dal Ministero.

Abbiamo incontrato Open Fiber la scorsa settimana per discutere della criticità in relazione ad ANIE SIT.

Prossimi passi

Al fine di corroborare la richiesta già inoltrata al Ministero è necessario avere un quadro generale dell'impatto della disciplina sulle nostre associate.

Oltre a capire quanti dei nostri settori sono impattati dalla criticità sarebbe utile capire quanti contratti sono interessati ed il volume economico degli stessi.